

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 18169

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☒ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☒ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum non specificato

☒ 1* Grado

Tribunale di Roma in data 19/02/2024

☒ 2* Grado

Corte di Appello di Roma in data 19/02/2024 parzialmente riformando il giudizio di primo grado estendeva la condanna solidale al risarcimento del danno anche in favore della parte civile T.C..

☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni☒ Morte

Soggetto leso

- ☐ Operaio ☒ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

intento ad ispezionare una grondaia collocata in aderenza ad una abitazione insistente all'interno del condominio, cadeva.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

costituisce insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente", come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione» (così Sez. 4, n. 10136 del 20/10/2020, dep. 16/03/2021, Davolos, Rv. 281133-01, nonché Sez. 3, n. 42347 del 18/09/2013, Gallisay, Rv. 257276-01).

In particolare, i giudici del merito, nel confermare la decisione di condanna emessa in primo grado, hanno evidenziato, in primis, che il prestatore d'opera deceduto rientrava nella categoria dei lavoratori delineata dal d.lgs. n. 81 del 2008, così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, ai "lavoratore subordinato" e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicché, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 38464 del 23/06/2023, Ciullo, Rv. 285004-01 e, in precedenza, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocar, Rv. 269637-01).

I giudicanti hanno, poi, correttamente posto in rilievo che il committente dei lavori, per la qualità rivestita, è tenuto a controllare l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo prescelto, in tal modo recependo nuovamente gli insegnamenti della Suprema Corte, che, in relazione a fattispecie pressoché sovrapponibile a quella di cui trattasi, ha affermato che «In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati» (così: Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744-01) e, più di recente, ha altresì precisato che «In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice» (così: Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019, Andrei, Rv. 277008-01).

Focalizzata l'attenzione sulla figura dell'amministratore di condominio, la Corte di appello ha, quindi, evidenziato che si rendeva necessario accertare, alla stregua delle notorie capacità tecniche dell'impresa prescelta per effettuare l'intervento, la concreta incidenza della condotta tenuta dall'agente nell'eziologia dell'evento, facendo giustamente richiamo al principio di diritto secondo cui «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, aita sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo» (così: Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 17/02/2020, Fruscia, Rv. 278435-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili: G.R., T.F. e T.F., che liquida in complessivi € tremilacinquecentodieci, oltre accessori di legge; nonché T.C., T.M., T.S.T., T.S. e T.G., che liquida in € seimilaseicento, oltre accessori di legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.